



COMUNE DI FENESTRELLE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

09-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di marzo alle ore 20:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta aperta al pubblico, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
BOUQUET Michel	Sindaco	Presente
TRON Alessandra	Consigliere	Presente
BOURLLOT Marco	Consigliere	Presente
LOCATELLI Valter	Consigliere	Presente
BLANC Roberto	Consigliere	Presente
CHALLIER Paolo	Consigliere	Presente
RIMINATO Monica	Consigliere	Presente
PERROT Elvio	Consigliere	Presente
NERI Umberto	Consigliere	Presente
RICHIARDONE Claudio	Consigliere	Presente
RAVIOL Oscar	Consigliere	Presente

Totale Presenti 11, Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Masera Dott. Gabriele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale dell'11.05.2020, n. 9 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU - Imposta Municipale Propria";

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTO il "Regolamento generale delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10.02.2000 n. 3;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni citate in premessa;

1) di approvare e confermare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,90‰
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,30 ‰
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	5,90 ‰
4	Unità immobiliari adibite a negozi ed attività artigianali (cat. C1) ed a laboratori per arti e mestieri (cat. C3), il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale;	7,30 ‰
5	Unità immobiliari iscritti nella categoria D1;	10,60 ‰
6	Aree fabbricabili	7,60‰
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 ‰ ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un'attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è dovuta nella misura del 1,00 ‰
8	Beni merce	I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>c.d. immobili merce</i>), a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'IMU.

--	--	--

2) di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 01 gennaio 2023;

3) di dare atto che il valore delle aree fabbricabili come previsto dall'art. 13, comma 3 del "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria" è così definito:

TABELLA VALORI AREE FABBRICABILI														
						RIDUZIONI								
ZONA DI PRGC	LOCALITÀ	€/mq	Destinazione 1 resid 0,6 altro	Tipol. intervento 1 diretto 0,6 SUE	Coefficiente di zona	Valore unitario	Vincoli	Edif solo con	Edificabilità	Classe	PAI	Totale riduzioni	VALORE 2006	VALORE ARROTONDATO
							15%	accorpamento 40%	non abitativa 50%	IIIb3 PAI	PAI inedificabilità assoluta 100%			
ZC1	FENESTRELLE	30,00 €	1	1	1	30,00 €						100%	0,00 €	0,00 €
ZC2	FENESTRELLE	30,00 €	1	1	1	30,00 €						100%	0,00 €	0,00 €
ZC3	FENESTRELLE	30,00 €	1	1	1	30,00 €	15%					15%	25,50 €	26,00 €
ZC4	FENESTRELLE	30,00 €	1	1	1	30,00 €				50%		50%	15,00 €	15,00 €
ZC5	CHAMBONS	24,00 €	1	0,6	1	14,40 €						0%	14,40 €	14,00 €
ZC6	CHAMBONS	24,00 €	1	1	0,6	14,40 €						0%	14,40 €	14,00 €
ZC7	GRANGES	24,00 €	1	1	0,6	14,40 €	15%					15%	12,24 €	12,00 €
ZC8	MENTOULLES	24,00 €	1	1	1	24,00 €	15%		50%			65%	8,40 €	8,00 €

ZC9	MENTOULLES	24,00 €	1	1	1	24,00 €	15%				100%	115%	0,00 €	0,00 €
ZC10	MENTOULLES	24,00 €	1	1	0,8	19,20 €	15%					15%	16,32 €	16,00 €
ZC11	MENTOULLES	24,00 €	1	0,6	0,6	8,64 €				50%	100%	150%	0,00 €	0,00 €
ZC12	GRANGES	0,00 €	0	0	0	0,00 €						0%	0,00 €	0,00 €
ZN1	FENESTRELLE	35,00 €	1	1	0,79	27,65 €		40%				40%	16,59 €	17,00 €
ZN2	FENESTRELLE	35,00 €	1	1	0,79	27,65 €	15%					15%	23,50 €	24,00 €
ZN3	FENESTRELLE	35,00 €	1	1	0,6	21,00 €	15%					15%	17,85 €	18,00 €
ZN4	FENESTRELLE	35,00 €	1	1	0,79	27,65 €		40%				40%	16,59 €	17,00 €
ZN5	GRANGES	30,00 €	1	1	0,6	18,00 €	15%					15%	15,30 €	15,00 €
ZN6	MENTOULLES	30,00 €	1	1	0,6	18,00 €						0%	18,00 €	18,00 €
IN1	FENESTRELLE	30,00 €	0,6	0,6		10,80 €	15%					15%	9,18 €	9,00 €
IR1	DEPOT	24,00 €	1	1	0,2	4,80 €						0%	4,80 €	5,00 €
ZD1	FENESTRELLE	20,00 €	0,6		0,5	6,00 €				50%		50%	3,00 €	3,00 €
ZD2	CHAMBONS	16,00 €	0,6		0,5	4,80 €				50%		50%	2,40 €	2,00 €

ZD3	GRANGES	16,00 €	0,6		0,5	4,80 €						0%	4,80 €	5,00 €
ZD4	MENTOULLES	16,00 €	0,6		0,5	4,80 €				50%		50%	2,40 €	2,00 €
ZD5	FENESTRELLE	20,00 €	0,6		0,5	6,00 €						0%	6,00 €	6,00 €

4) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI

Illustra il sindaco. Vengono mantenute le aliquote 2022.

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di cui all'articolo 49 TUEL dal:

- Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario Comunale;

Esaurita la discussione, con votazione resa per alzata di mano, con il seguente esito:

favorevoli 11
 contrari 0
 astenuti: 0

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa,

1) Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito,

con voti
 favorevoli: 11
 contrari: 0
 astenuti: 0

si dichiara, accertata l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la presente deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to BOUQUET Michel

IL Segretario Comunale
F.to Masera Dott. Gabriele

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale un estratto del quale é pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 22-03-2023 al giorno 06-04-2023 (art. 124, comma 1, TUEL).

Addì, 22-03-2023

IL Res. della Pubblicazione
Masera Dott. Gabriele

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari (art. 97 TUEL).

IL Segretario Comunale
F.to Masera Dott. Gabriele

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **Regolarità tecnica** (art. 49 TUEL).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BOUQUET Michel

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **Regolarità contabile** (art. 49 TUEL).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BOUQUET Michel

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 09-03-2023 :

art. 134, comma 4 TUEL, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì, 09-03-2023

IL Res. dell'Esecutività
Masera Gabriele